

	Ministero dell'Istruzione e del Merito ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ALESSANDRO VOLTA" di scuola primaria e secondaria di 1° grado C. F. 83007980135 - C. M. LCIC80400L Via Risorgimento 33 - 23826 Mandello del Lario (LC) - tel. 0341-730459 Mail: LCIC80400L@istruzione.it – PEC LCIC80400L@pec.istruzione.it Sito: www.icmandellolario.edu.it	
---	--	---

CODICE DI CONDOTTA PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE MOLESTIE SESSUALI NEI LUOGHI DI LAVORO

Deliberato dal Consiglio di istituto nella seduta del 29/09/2026 (Del. N. 43)

Articolo 1 – Dichiarazione di principio e finalità

L'Istituto Comprensivo "A. Volta" di Mandello del Lario tutela la dignità, l'integrità psico-fisica e i diritti fondamentali di tutti coloro che studiano, lavorano e operano al suo interno.

L'Amministrazione adotta il massimo rigore nei confronti di qualsivoglia comportamento qualificabile come molestia sessuale, morale o psicologica.

Il presente codice persegue l'obiettivo di prevenire tali condotte, fornire chiari strumenti di segnalazione e tutela, e sanzionare rigorosamente i trasgressori.

Articolo 2 – Definizioni giuridiche

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 198/2006 e della giurisprudenza consolidata:

- **Molestie:** comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, che hanno lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
- **Molestie sessuali:** comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica (contatti inopportuni), verbale (apprezzamenti, allusioni, richieste di favori sessuali) o non verbale (esibizione di materiale esplicito, gesti allusivi), aventi il medesimo scopo o effetto lesivo della dignità personale.

Articolo 3 – Destinatari e ambito di applicazione

Le disposizioni del presente codice si applicano senza eccezioni a:

- Personale docente, educativo e A.T.A. (con contratto a tempo indeterminato e determinato);
- Alunni e famiglie;
- Esperti esterni, collaboratori, tirocinanti, volontari, dipendenti di ditte fornitrici o appaltatrici di servizi operanti nei locali scolastici;
- Chiunque interagisca con la comunità scolastica in spazi fisici o virtuali (es. piattaforme di e-learning, registri elettronici, e-mail istituzionali) afferenti all'Istituto.

Articolo 4 – Codice di comportamento e tutela dei minori

1. L'Istituzione Scolastica, in quanto agenzia educativa, richiede ai propri dipendenti e collaboratori una condotta improntata alla massima irrepreensibilità e al rispetto dei doveri d'ufficio.

2. I rapporti tra il personale adulto e gli alunni devono essere regolati da un rigoroso confine professionale. È severamente vietato qualsiasi comportamento, anche amichevole o confidenziale, che possa configurare ambiguità o sconfinamento nella sfera intima del minore.
3. Le fattispecie di abuso o molestia a danno di minori costituiscono reato procedibile d'ufficio e determinano l'immediata attivazione delle procedure di cui al successivo articolo 6.

Articolo 5 – Procedure di Segnalazione e Tutela (Whistleblowing e Privacy)

1. Chiunque subisca, o abbia notizia circostanziata di atti di molestia, ha il diritto/dovere di segnalare tempestivamente il fatto al Dirigente Scolastico o, in caso di suo coinvolgimento, al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale Lombardia.
2. La procedura di segnalazione garantisce l'assoluta riservatezza dell'identità del segnalante, della vittima e del presunto autore del fatto, nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
3. L'Amministrazione contrasta e sanziona ogni forma di ritorsione, diretta o indiretta (quali demansionamento, emarginazione, valutazioni negative ingiustificate), nei confronti di chi abbia presentato formale segnalazione.

Articolo 6 – Azioni disciplinari e obblighi di denuncia

1. **Procedimento disciplinare:** I comportamenti configurabili come molestie costituiscono violazione dei doveri del dipendente pubblico.

Acquisita la notizia, il Dirigente Scolastico avvia l'istruttoria e, a seconda della gravità e della qualifica del dipendente, procede alla contestazione degli addebiti o trasmette gli atti all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) presso l'U.S.R., nel rispetto delle garanzie di cui all'art. 55-bis del D.Lgs. 165/2001.

Le sanzioni applicabili giungono fino al licenziamento disciplinare.

2. **Soggetti Terzi:** Qualora l'autore della molestia sia un esperto esterno o dipendente di ditta appaltatrice, il Dirigente Scolastico procede all'immediata interdizione cautelare dell'interessato dai locali scolastici.
3. **Obbligo di Denuncia:** Qualora i fatti segnalati integrino gli estremi di un reato procedibile d'ufficio, il Dirigente Scolastico o il personale docente, nella veste di Pubblico Ufficiale, provvede all'immediata segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 7 – Disposizioni finali e rinvio normativo

Per tutto quanto non espressamente declinato nel presente articolato, si rinvia alle vigenti disposizioni normative. Il presente Codice sarà oggetto di costante monitoraggio e aggiornamento.